



DEJURE

Banche dati editoriali

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2026, n. 3955

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7420-2023

proposto da:

Va.Gi., rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DIACO;
- ricorrente -

contro

St.Mo., rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO FINETTI;
- controricorrente -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da
avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATERI, SERGIO
PREDEN;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6293/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 11/10/2022 R.G.N. 6717/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.

RILEVATO CHE

Va.Gi. impugna la sentenza n. 6293/2022 della Corte d'Appello di Roma che,
riformando la pronuncia del primo giudice, ha dichiarato il diritto di St.Mo. ad una
quota pari all'80% della pensione di reversibilità di Cr.Gi., assegnando a Va.Gi.,
quale ex coniuge divorziata, il residuo 20%.

Propone tre motivi di ricorso.

Resiste St.Mo. con controricorso.

Resiste INPS con controricorso, in cui si rimette alla decisione della Corte.

Chiamata la causa all'adunanza camerale del 10 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.

CONSIDERATO CHE

La ricorrente censura la sentenza sulla base di tre motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte ha ribaltato la gradazione dei criteri per la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, così come risultante anche dalla interpretazione adeguatrice dell'articolo 9 cit. contenuta in Corte cost. n. 419/1999, poiché aveva assegnato alle condizioni economiche delle parti un ruolo primario se non esclusivo, prendendo in considerazione l'importo dell'assegno divorzile e omettendo di valutare il peso della durata del vincolo matrimoniale.

2) Violazione degli artt. 112 e 352 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di pronunciare su specifiche censure svolte dall'appellante (la sig.ra St.Mo.) in ordine alla errata valutazione della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

3) Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di esaminare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, tra cui la durata dei rispettivi matrimoni, finendo per incardinare la motivazione solo sull'entità dell'assegno divorzile.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione dell'unico profilo sostanziale di contestazione: nello stabilire il riparto della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite di Cr.Gi., la Corte d'Appello avrebbe dato esclusivo rilievo all'entità dell'assegno divorzile goduto dalla odierna ricorrente, senza considerare gli ulteriori criteri, quale, in primis, la durata dei due rapporti matrimoniali.

Le doglianze sono da accogliere.

L'art. 9 della legge n. 898/1970, ai commi 2 e 3, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che "2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5".

La sentenza gravata prende le mosse da una corretta ricostruzione in forza della quale: - la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve essere compiuta, ex art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, come novellata della legge n. 74/1987, "tenendo conto del rapporto" matrimoniale di ciascun coniuge; - tale criterio non è unico ed esclusivo parametro ma deve essere corretto da altri, da individuarsi nell'ambito della stessa legge n. 898/1970; - devono, pertanto, essere considerati "le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi (Cass. n. 5060/06), l'assegno goduto dal coniuge divorziato (Cass. n. 23379/04; n. 8554/04; n. 2471/03), i periodi di convivenza prematrimoniale (Cass. n. 4867/06; n. 28478/05) e ogni altro elemento desumibile della L. 898/1970, ivi compreso il contributo reso alla famiglia da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni"; - ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "se "la ratio dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge", è, peraltro, da ritenersi irragionevole che si possa, suo tramite, "assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, il che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell'istituto" (Cass. n. 20477/2020)".

Dopo questa premessa, i Giudici territoriali proseguono elencando i dati di fatto pacifici, ossia che il matrimonio tra Va.Gi. e Cr.Gi. si era protratto dal 3.8.1968 al 22.1.1999 mentre quello con la sig.ra St.Mo. dall'11.10.2008 al decesso, avvenuto il 19.4.2016, e che, quanto alle rispettive condizioni economiche, la sig.ra Va.Gi. percepiva una pensione mensile di Euro 1700,00 mentre la coniuge superstite aveva ereditato un patrimonio immobiliare del valore di circa 440.000,00.

Poi concludono: "ciò che tuttavia rileva in modo particolare è che l'appellata percepiva un assegno divorzile pari a Lire 1.000.000 e, da ultimo, pari ad Euro 640,00 mensili, corrispondente a poco più del 10% della pensione percepita dal de cuius. In considerazione dell'insieme dei citati elementi, quindi, ritiene la Corte che, nell'attribuire all'appellante solo il 20% del trattamento pensionistico di Cr.Gi. (ed il restante all'appellata), il Tribunale non si sia correttamente attenuto al principio per cui il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali delle parti debba trovare un temperamento anche nella valutazione di altri elementi, come, nel caso di specie, l'assegno già goduto dal coniuge divorziato, pur nel rispetto dell'imprescindibile funzione solidaristica dell'istituto....la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla percentuale della pensione di reversibilità dovuta dall'Inps in favore di Va.Gi. le ha procurato un irragionevole ed ingiustificato miglioramento rispetto alla situazione preesistente; ne consegue che debba, piuttosto, ritenersi congruo attribuirle il 20% della pensione di reversibilità del de cuius, lasciando l'80% nella disponibilità di St.Mo.".

Così decidendo, di fatto la Corte ha obliterato il criterio della durata del rapporto matrimoniale.

Nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74/1987, sollevata, in riferimento agli artt. 3e 38

della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento - che dubitava della legittimità della norma in quanto imponeva di effettuare la ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza possibilità di utilizzare alcun altro criterio o correttivo - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 419/1999, ha ricordato che la durata dei vincoli matrimoniali non può essere elemento esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Detta ripartizione deve essere disposta "tenendo conto" della durata ed all'espressione usata dal legislatore non può essere attribuito un significato diverso da quello letterale: "il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo". Il criterio della durata dei vincoli matrimoniali, pertanto, resta il criterio primario, sul quale si innestano possibili correttivi che, in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità, sono rispettosi "delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità". Infatti "la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il Tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione".

Questa Corte ha ripetutamente ricordato, con orientamento costante, che il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare: anzi, a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante, ed il più delle volte decisivo, trattandosi di criterio da qualificarsi come primario (Cass. n. 5839/2025 e precedenti ivi citati).

Ancora di recente Cass. n. 9879/2025, nel ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, richiama, tra le molte, Cass. n. 8623/2020, in cui si ribadisce che "la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile". Viene ricordata, altresì, Cass. n. 16093/2012, in cui "si è confermata una sentenza d'appello con la quale la Corte di merito aveva affermato che il maggior rilievo attribuito al criterio correttivo costituito dall'entità dell'assegno di divorzio comporta sì la mitigazione al ribasso della percentuale di partecipazione alla pensione derivante dalla mera applicazione del criterio della durata dei rispettivi matrimoni ma non sino al punto di instaurare una rigida corrispondenza tra entità dell'assegno divorzile e valore economico della quota di partecipazione del coniuge divorziato alla pensione di

reversibilità perché ciò significherebbe l'esautorazione del criterio temporale espressamente previsto dal legislatore con carattere di rilievo primario".

Nella sentenza oggi gravata la Corte territoriale si è limitata a dare atto della durata dei due rapporti matrimoniali. Di fatto, ha, poi, ignorato tale dato di conoscenza, omettendone la valutazione in comparazione con tutti gli altri elementi, ed ha evidenziato esclusivamente la entità dell'assegno divorzile goduto dalla sig.ra Va.Gi., considerando, quale criterio guida "nel fissare la quota di reversibilità da attribuirsi all'ex coniuge divorziato, la sua tendenziale corrispondenza in termini proporzionali rispetto al rapporto fra l'assegno divorzile in precedenza percepito e l'entità del trattamento di pensione corrisposto all'onere prima del suo decesso", laddove l'entità dell'assegno divorzile non può costituire "un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 5268 del 26/02/2020; si veda anche Cass. n. 11520 del 15/06/2020; Cass. n. 16093 del 21/09/2012)" (ex multis Cass. n.16053/2024).

L'elemento temporale non solo non è stato considerato criterio primario, che può essere temperato e corretto da altri fattori concorrenti, nel rispetto della ratio dell'istituto e per garantirne le finalità, ma è stato, in concreto, pretermesso, avendo la Corte dato rilievo esclusivo alla entità dell'assegno divorzile.

Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà agli indicati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2025.